

Mozione 1-00461

presentata da

MARIO MORGONI

mercoledì 5 agosto 2015, seduta n.498

MORGONI, ZAVOLI, AMATI, COCIANCICH, COLLINA, FAVERO, GRANAIOLO,
MIRABELLI, VERDUCCI, LEPRI - Il Senato,

premesso che:

sebbene non sia stata diffusa una cifra ufficiale sul numero delle armi da fuoco detenute legalmente in Italia, l'ultima stima attendibile, elaborata dall'Eurispes nel 2008, indicava nel numero di 10 milioni le armi legali presenti in Italia, con almeno 4 milioni di famiglie che risulterebbero "armate", cioè in possesso di almeno una pistola. Erano 34.000 i privati che possedevano un porto d'armi, ai quali si aggiungevano 50.000 guardie giurate, circa 800.000 cacciatori con licenza per abilitazione all'esercizio venatorio e 178.000 permessi per uso sportivo (tiro a volo o tiro a segno). Altri 3 milioni di italiani avevano denunciato, infine, la presenza di armi in casa, ereditate o inservibili;

dai dati diffusi dalla stampa, emerge che, nel corso degli ultimi 4-5 anni, mentre il numero complessivo dei cittadini con porto d'armi è rimasto invariato, è cresciuto il numero delle licenze ad uso sportivo, che sono raddoppiate tra il 2007 al 2014, passando da 187.000 a quasi 400.000;

l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, prevede che il questore abbia facoltà di rilasciare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto abbia facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale;

attualmente la normativa per il porto d'arma per difesa personale prevede che sia necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati, e una certificazione comprovante l'idoneità psicofisica, rilasciata dalla ASL di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale. La licenza permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione;

la licenza di porto di fucile per uso di caccia a scopo venatorio è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza, ed il primo rilascio avviene dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio. È necessaria la certificazione comprovante l'idoneità psicofisica, rilasciata dalla ASL di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia da non più di 10 anni o il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria regolato dall'art. 22 della legge n. 157 del 1992. La validità del porto d'armi in questo caso è di 6 anni, come stabilito all'articolo 22, comma 9;

la licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo per uso sportivo permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno, e può essere ottenuta presentando certificazione comprovante l'idoneità

psicofisica, rilasciata dalla ASL di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale; questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni; la licenza per uso sportivo resta valida 6 anni. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 85 del 1986, delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del tiro a segno nazionale o di un' associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. Per il porto d'armi per il tiro a volo, ai sensi della legge n. 323 del 1969, art. 1, comma 1, il questore può rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza, che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa;

considerato che:

chi non ha una licenza di porto d'armi deve richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Il questore, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e che non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di altra certificazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente;

la legge n. 89 del 1987 prevede che per ottenere la licenza per porto d'armi e il nulla osta per la detenzione è sufficiente dimostrare con la presentazione di un certificato medico di essere in possesso di determinati requisiti psicofisici, i quali sono specificati dal decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1998, n. 143. Tuttavia, non sono richieste analisi oggettive per accertare la non "assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti" o "l'abuso di alcool e/o psicofarmaci", che pure sono cause di esclusione di accesso alla licenza;

inoltre, avvenendo i controlli dell'idoneità psicofisica per le licenze per uso da caccia e per l'uso sportivo di 6 in 6 anni, non è possibile un reale monitoraggio dell'idoneità dei soggetti detentori di armi. È ancor più significativo che per il rilascio di nulla osta la certificazione di idoneità psicofisica non è assoggettata a controlli nel tempo;

come riportato da alcuni organi di stampa, le stesse associazioni di funzionari di polizia hanno sottolineato che sarebbero necessari sia maggiori controlli per ottenere la certificazione di idoneità da parte del medico curante, con esami clinici obbligatori al momento del rilascio della licenza (ad esempio, *drug test* sulle urine, esami per verificare l'abuso di alcool, visita psichiatrica), sia il dimezzamento dei tempi di durata delle stesse licenze per le armi da caccia e sportive, nonché la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della presa in carico di pazienti con patologie neuropsichiatriche da parte di qualunque sanitario;

l'articolo 699 del codice penale prevede che "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori

della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate";

rilevato che:

l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 121 del 2013, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", in vigore dal 5 novembre 2013, ha stabilito che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero il 4 maggio 2015, i soggetti detentori di armi devono presentare, in attesa dell'adozione di apposito decreto da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi attualmente previsto all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

il decreto del Ministro della salute previsto all'articolo 6, comma 2, avrebbe quindi dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121, e avrebbe dovuto disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, nonché al rilascio del nulla osta, prevedendo altresì una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detenevano armi. Il decreto avrebbe dovuto inoltre definire le modalità dello scambio protetto di dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 121 stabiliva infine che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, si sarebbero applicate le disposizioni vigenti in materia. Il decreto ministeriale non è ancora stato emanato;

considerato che:

negli ultimi anni, il verificarsi di molti fatti cruenti di cronaca, sia in Italia che all'estero, hanno posto in piena evidenza la pericolosità di un'eccessiva diffusione delle armi da fuoco, senza un controllo preventivo adeguato in merito ai requisiti psicofisici di chi deterrà le armi;

nel corso dell'audizione informale presso la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato nella XVI Legislatura, in sede di esame del disegno di legge della senatrice Adamo recante "Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo" (AS 1558), l'Associazione familiari vittime di stragi aveva avuto modo di sottolineare come alcune delle terribili notizie di cronaca, che potrebbero a prima vista sembrare "azioni frutto della follia", risultano in realtà non imprevedibili, proprio perché, ad esempio, è stato concesso il porto d'armi a persone con disabilità mentali anche permanenti; si legge nella memoria depositata dall'Associazione: «quando per esperienza diretta o per contiguità amicale ci imbattiamo in essa vediamo le cose in modo diverso; ne comprendiamo le conseguenze devastanti, irreparabili; ci chiediamo cosa si è fatto per evitare che accadesse. (...) Più si va a fondo più si vede che (...) visto che questi folli non sono malavitosi è stato grazie al porto d'armi, a un regolare porto d'armi, che hanno potuto dotarsi dei loro strumenti di morte»;

allo stato attuale, nonostante il moltiplicarsi di tragedie legate alla diffusione delle armi da fuoco e nonostante le previsioni di legge, manca ancora un vero controllo, con analisi oggettive, delle condizioni psicofisiche dei soggetti detentori di licenza, e un adeguato monitoraggio nel tempo delle certificazioni prodotte;

manca ancora, inoltre, la possibilità di uno scambio di informazioni e di comunicazione, nei casi della presa in carico di pazienti con patologie neuropsichiatriche, tra medico ed autorità di pubblica sicurezza;

considerato altresì che nell'opinione pubblica si sta diffondendo con sempre maggiore presa la convinzione che, contro ogni evidenza, il possesso di un'arma rappresenti un fattore di sicurezza, mentre invece anche la semplice detenzione aumenta la possibilità che la stessa venga utilizzata in maniera impropria,

impegna il Governo:

- 1) ad individuare requisiti più stringenti e rigorosi per il rilascio di autorizzazioni sia alla detenzione che al porto di armi da fuoco di ogni tipologia;
- 2) a valutare l'introduzione di analisi di tipo obiettivo per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica valido per licenza di porto delle armi;
- 3) a procedere alle opportune modifiche normative al fine di ridurre i tempi di validità delle certificazioni di idoneità per il possesso e l'uso di armi da fuoco e di introdurre l'obbligo di certificazioni periodiche anche per il solo possesso;
- 4) a procedere alla revisione della normativa relativa alla custodia delle armi ad uso sportivo, in modo da rendere lecita la custodia nei soli luoghi in cui venga effettivamente esercitata l'attività sportiva.

(1-00461)